



Procedure pubbliche selettive per il reclutamento di dottorandi ai sensi dell'art. 8, comma 1, del 14 dicembre 2021, n. 226, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 Istruzione e ricerca, Componente 2 Dalla ricerca all'impresa, Investimento 1.3 - "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base", finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, Partenariato Esteso tematica n. 14: "RESTART - RESearch and innovation on future Telecommunications systems and networks, to make Italy more smART" – CUP: E83C22004640001.

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata";

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull'autonomia universitaria e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'art. 4 della legge 3/7/1998, n. 210, che prevede che le Università con proprio regolamento disciplinino l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonché le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm.ii.;

VISTI il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. ed il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)";

VISTA la legge 15 aprile 2004 n. 106: "Norme relative al deposito legale di documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" nonché il D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252 "Regolamento recante norme in materia di deposito dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

VISTO l'art. 19 della legge 240/10 con il quale sono state emanate nuove disposizioni in materia di dottorato di ricerca;

VISTO il D.M. 226/2021 con cui è stato emanato Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati e in particolare l'art. 8, comma 1;

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

VISTO il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”;

VISTO il D.P.C.M. 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, contenente “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 4 del 18 gennaio 2022, avente ad oggetto “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - indicazioni attuative*”;

VISTO il Decreto Interministeriale 7 dicembre 2021, che adotta le linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), istituito con il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59;

CONSIDERATO che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si inserisce all’interno del progetto di rilancio economico Next Generation EU (NGEU) in risposta alla crisi pandemica generata dal COVID-19 e si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo – *Digitalizzazione e Innovazione, Transizione Ecologia, Inclusione Sociale* – suddivise in sei Missioni o aree tematiche principali e in 16 componenti;

PRESO ATTO che, nell’ambito della Missione 4, la Componente 2 “*dalla ricerca all’impresa*” intende: (1) rafforzare la ricerca e favorire la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata condotta in sinergia tra università e imprese; (2) sostenere i processi per l’innovazione e il trasferimento tecnologico; (3) potenziare le infrastrutture di ricerca, il capitale e le competenze di supporto all’innovazione;

PRESO ATTO che la Missione 4, Componente 2 “*dalla ricerca all’impresa*” ha previsto quattro tipologie di investimenti:

- “*Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base*” (Partenariati Estesi);
- “*Rafforzamento delle strutture di ricerca per la creazione di “campioni nazionali di R&S” su alcune “Key Enabling Technologies”*” (Centri Nazionali);
- “*Creazione e rafforzamento degli “ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S”*” (Ecosistemi dell’Innovazione);
- *Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione* (Infrastrutture di Ricerca e Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione);

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 341 del 15 marzo 2022, con il quale è stato emanato l’ “*Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca*”

di base” – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”;

TENUTO CONTO che l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” partecipa al progetto di cui alla Missione 4, Componente 2, Investimento 1.3 - Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base – e nello specifico nel Partenariato Esteso “RESearch and innovation on future Telecommunications systems and networks, to make Italy more smART - RESTART, a valere sull’area tematica 14 “Telecomunicazioni del Futuro” (Codice identificativo proposta PE0000001; CUP: E83C22004640001).

VISTO il piano delle milestone e di erogazione dei finanziamenti di cui al Decreto Direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1549 dell’11 ottobre 2022 per il PE14;

CONSIDERATO che la durata di realizzazione dei Programmi di ricerca è fissata in 36 mesi a decorrere dalla data indicata all’interno dei decreti di concessione dei finanziamenti, e comunque non oltre la data del 28 febbraio 2026;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, emanato con Decreto rettorale n. 3427 del 12 dicembre 2011 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le delibere n. 2 del Consiglio di amministrazione e n. 2 del Senato accademico dell’Ateneo, assunte nelle relative sedute del 10 gennaio 2023, con le quali è stato rispettivamente espresso parere favorevole ed autorizzata limitatamente alle procedure pubbliche selettive indette per il reclutamento di personale da impiegare per la realizzazione dei progetti in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

TENUTO CONTO che nella sopra citata delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta del 10 gennaio 2023, la presa di servizio dei vincitori della selezione “è subordinata all’effettiva messa a disposizione da parte degli enti competenti a favore dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” dei finanziamenti previsti in relazione alle iniziative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;

CONSIDERATO che le suindicate posizioni sono a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 Istruzione e ricerca, Componente 2 Dalla ricerca all’impresa, Investimento 1.3 - Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base - finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU;

VISTO il D.R. 706 del 09/03/2022 - Regolamento per i corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”;

VISTE le proposte di istituzione e rinnovo dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” pervenute ai competenti uffici amministrativi;

VISTE le delibere della Struttura di Coordinamento dei corsi di dottorato del 02/05/2022 e del 20/05/2022;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 17/05/2022 e 24/05/2022 e del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2022, relative all’approvazione dell’istituzione dei corsi di dottorato di Ricerca per il XXXVIII ciclo;

FATTA RISERVA di eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al presente bando che verranno resi noti, in via esclusiva, tramite pubblicazione sul sito web <http://dottorati.uniroma2.it>

DECRETA

Art. 1 - Indizione delle procedure pubbliche di selezione

1. Sono attivati e finanziati i seguenti corsi e borse di studio per il 39° ciclo nell’ambito della creazione di partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di

base sull'intero territorio nazionale, a valere sulle risorse dell'Avviso Pubblico n. 341 del 15/03/2022 per "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" (Partenariati Estesi):

REFERENTE	SSD	DIPARTIMENTO	SPOKE	UPB	CORSO DOTTORATO	TEMA DI RICERCA
Prof. Giuseppe Bianchi	ING-INF/03	Ingegneria Elettronica	4	MurPE14_202 2_Restart- PNRR	Ingegneria Elettronica	Soluzioni di accelerazione hardware per funzioni di rete

Descrizione: Il progetto di ricerca si focalizzerà su soluzioni di accelerazione hardware per le funzioni di rete utilizzando smart NIC programmabili e FPGA. L'obiettivo principale è quello di migliorare l'efficienza delle funzioni di rete e ridurre il carico di lavoro sugli host, mediante off-loading di tali funzioni su hardware dedicato, mantenendo comunque la compatibilità e la flessibilità con i sistemi attuali. Le strategie proposte supporteranno varie funzioni di rete e offriranno la possibilità di progettare rapidamente acceleratori su misura grazie alla programmabilità. Saranno inoltre ottimizzate per ottenere prestazioni elevate, bassa latenza ed efficienza energetica. Consentendo la personalizzazione e il supporto di diverse funzioni di rete, la piattaforma risultante sarà altamente programmabile e adatta a un'ampia gamma di applicazioni. Inoltre, sarà compatibile con i sistemi esistenti, facilitando l'integrazione nelle reti esistenti.

2. La posizione di cui al presente bando è a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 Istruzione e ricerca, Componente 2 Dalla ricerca all'impresa, Investimento 1.3 - Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base - finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

Art. 2 - Requisiti di ammissione

1. La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata dai candidati indipendentemente dalla nazionalità e dall'età, purché in possesso di una laurea magistrale, specialistica, vecchio ordinamento, ovvero una laurea di secondo livello, conseguita in Italia o all'estero.

2. Nel caso in cui i candidati abbiano conseguito all'estero il titolo di studio di cui al presente precedente comma, la Commissione Giudicatrice dovrà obbligatoriamente verificare che il titolo sia equivalente ad un titolo di studio del sistema universitario italiano. L'equivalenza del titolo sancita dalla Commissione avrà valore **unicamente ai fini dell'ammissione al corso di dottorato**. Si precisa che l'equivalenza del titolo non risulterà nel riconoscimento legale dello stesso, per il quale sarà necessario fornire la Dichiarazione di Valore nelle modalità e tempistiche di cui al successivo art. 5 comma 5.

3. Il titolo di studio di cui al comma 1 potrà, in alternativa, essere conseguito **entro e non oltre la data dell'immatricolazione** per cui:

- i candidati che alla scadenza del bando non siano ancora in possesso del titolo di studio idoneo all'ammissione al dottorato potranno essere comunque ammessi alle prove d'esame con riserva;
- nel caso di dottorato che preveda una prova scritta, qualora il titolo di studio idoneo all'ammissione al dottorato venga conseguito **prima** dell'esame scritto, i candidati potranno fornire alla Commissione giudicatrice, lo stesso giorno dell'esame, un'autocertificazione del titolo conseguito, utilizzando l'apposito **modello B** disponibile sul sito web <http://dottorati.uniroma2.it>; **il titolo potrà pertanto essere valutato ai fini dell'ammissione al dottorato.**
- nel caso di dottorato che preveda la sola prova orale, qualora il titolo di studio idoneo all'ammissione al dottorato venga conseguito **prima** dell'esame orale, i candidati dovranno trasmettere all'Ufficio Dottorati (giovanni.larosa@uniroma2.it) un'autocertificazione del titolo conseguito, utilizzando l'apposito **modello B** disponibile sul sito web <http://dottorati.uniroma2.it>; **il titolo tuttavia verrà valutato solo nel caso in cui tale autocertificazione pervenga prima della pubblicazione degli ammessi alla prova orale.**
- nel caso in cui il titolo di studio idoneo all'ammissione al dottorato venga conseguito **successivamente** all'esame, i candidati potranno comunque essere ammessi al corso di dottorato a condizione che gli stessi, entro e non oltre il termine che sarà successivamente fissato e comunicato per l'immatricolazione, forniscano un'autocertificazione del titolo conseguito, sempre utilizzando il **modello B** disponibile on line. **Si precisa che in questa fattispecie non è prevista l'assegnazione di alcun punteggio per il titolo di studio conseguito.**

4. I requisiti di ammissione definiti obbligatori, riferiti a ciascun corso di dottorato di cui all'art. 1 **dovranno essere soddisfatti senza deroghe, pena l'esclusione dalle procedure concorsuali.** I documenti e le informazioni valutabili, obbligatori oppure opzionali **costituiscono parte integrante e sostanziale.** La mancanza nella domanda di concorso di un documento o di una informazione indicata come obbligatoria comporterà l'esclusione d'ufficio dalle prove concorsuali.

5. I criteri di assegnazione dei punteggi, verranno deliberati dalla Commissione Giudicatrice nella seduta preliminare, prima della valutazione dei titoli, e successivamente resi pubblici, a beneficio dei candidati. Ulteriori indicazioni verranno fornite sul sito: <http://dottorati.uniroma2.it>.

6. Si precisa che, in fase di registrazione al sistema, sarà necessario indicare le seguenti informazioni: dettagli relativi al conseguimento del diploma di maturità, dettagli della laurea triennale (Bachelor) con relativi esami sostenuti, dettagli della laurea magistrale ovvero specialistica ovvero di secondo livello (Master) con relativi esami sostenuti.

7. Tutta la documentazione prodotta dai candidati ai fini della presentazione delle domande sarà soggetta a controlli volti ad accertare la completezza della stessa. **Qualsiasi documento che risulti mendace comporterà l'esclusione del candidato dalle procedure concorsuali in qualsiasi fase del procedimento, anche successivamente all'espletamento delle prove ed alla conclusione dell'iter di selezione.** In caso di documentazione ritenuta mendace si procederà ai termini di legge.

Inoltre, l'Ateneo può disporre **anche successivamente all'immatricolazione e all'inizio del corso** l'esclusione dal concorso dei candidati la cui documentazione presenti difetti dei requisiti prescritti o **le cui**

autocertificazioni risultino mendaci. Nel caso in cui il candidato venga escluso successivamente all'ammissione al corso, lo stesso è tenuto anche al risarcimento dei ratei di borsa di studio eventualmente percepiti. L'esclusione sarà disposta con decreto rettorale.

8. L'esclusione verrà disposta con apposito motivato provvedimento da parte dell'Ateneo, qualora si rilevi una delle seguenti omissioni, rilevata prima dell'ammissione del candidato al concorso:

- mancato possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- omesso caricamento delle informazioni e dei documenti obbligatori in fase di compilazione della domanda di concorso; rientra in questa fattispecie l'eventuale caricamento di file vuoti ovvero contenuti informazioni di natura diversa rispetto a quanto richiesto.
- mancata presentazione dell'autocertificazione del titolo, nella fattispecie in cui lo stesso venga conseguito dal candidato successivamente all'esame.

9. Eventuali modifiche ai requisiti di concorso, nonché alle procedure per la presentazione delle domande di ammissione e/o al numero di posti e di borse di studio disponibili, saranno rese note, **prima della scadenza del bando**, esclusivamente sul sito web <http://dottorati.uniroma2.it>, che i candidati sono tenuti a monitorare costantemente.

Art. 5 - Domande di partecipazione al concorso

1. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate **esclusivamente on line, previa registrazione al sistema, entro e non oltre la data e l'ora indicata, per ciascun dottorato, nella tabella di cui all'art. 1 comma 1**. Il link per l'accesso alle domande verrà reso noto con apposita notizia nella homepage del sito <https://dottorati.uniroma2.it>. **Non saranno a nessun titolo accettate domande pervenute con modalità differenti**. La domanda è da considerarsi a tutti gli effetti di legge come autocertificazione dei dati anagrafici, delle informazioni e dei documenti dichiarati. I candidati con disabilità dovranno indicare nella domanda l'ausilio necessario e la eventuale necessità di tempi aggiuntivi per le prove concorsuali.

2. I candidati, **italiani e stranieri**, hanno facoltà di presentare, se interessati, domande di partecipazione a più corsi di dottorato. Tutte le domande di partecipazione presentate da un singolo candidato sono soggette alle medesime regole di cui al presente articolo, compreso quanto stabilito per il pagamento delle tasse di partecipazione al concorso di cui al successivo art. 4.

Non saranno valutati i titoli inoltrati secondo modalità e in formati diversi rispetto a quanto previsto dal presente articolo e dalla scheda del corrispettivo corso di dottorato.

Art. 6 - Cittadini stranieri

1. Ai fini del presente bando, sono considerati candidati stranieri coloro i quali non abbiano la cittadinanza italiana, **indipendentemente dalla nazione in cui è stato conseguito il titolo di studio idoneo all'ammissione**.

I cittadini stranieri dovranno presentare la domanda di partecipazione al concorso seguendo la stessa procedura on-line dei cittadini italiani, così come descritta nel precedente art. 5. All'atto dell'immissione dei propri dati anagrafici nella piattaforma online, **i candidati sono tenuti:**

- **ad inserire tutti i nomi e cognomi riportati sul proprio passaporto,**
- **a non utilizzare vezzeggiativi e/o diminutivi (nomignoli)**
- **a verificare che nell'inserimento non siano avvenuti errori di digitazione**

2. Durante la procedura online, i candidati stranieri dovranno specificare se intendano partecipare come dottorandi autonomi, in presenza di una fonte propria di finanziamento (**c.d. *Borsisti di Stato Estero***), ovvero di concorrere, oltre che per il posto, anche per una borsa di studio dell'Ateneo, anche finanziata con fonti esterne.

I dottorandi autonomi (c.d. *Borsisti di Stato Estero*) godono del beneficio di essere esonerati da eventuali prove concorsuali scritte, di poter sostenere gli esami orali a distanza e di essere inseriti in una graduatoria riservata rispetto ai concorrenti ordinari.

3. Per le disposizioni relative alle immatricolazioni dei candidati stranieri si rimanda al successivo art. 13.

4. I cittadini **stranieri, comunitari ed extracomunitari**, come stabilito nel precedente art. 6, sono tenuti al versamento della tassa di partecipazione al concorso **successivamente all'espletamento delle procedure concorsuali, solo se ammessi al corso di dottorato.**

5. **I cittadini italiani e stranieri ammessi con titolo di laurea conseguito in un paese extracomunitario, entro sei mesi dall'immatricolazione,** devono trasmettere via mail all'Ufficio Dottorati all'indirizzo serena.sposato@uniroma2.it, pena la decadenza d'ufficio dal corso di dottorato, la **dichiarazione di valore relativa al titolo di laurea dichiarato o la copia della richiesta presentata alle autorità competenti per il rilascio della suddetta dichiarazione.**

6. **I candidati ammessi con titolo di laurea conseguito in un paese comunitario** non hanno obbligo di presentazione della dichiarazione di valore, ma sono tenuti a presentare il Diploma Supplement conformemente alla direttiva europea 2005/36/CE.

Art. 7 – Altre disposizioni

1. L'Ateneo ha facoltà, con provvedimento motivato, di prorogare o di riaprire i termini di scadenza del presente bando, di revocare, per motivi di interesse pubblico, il bando medesimo, nonché di disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso di un candidato per difetto dei requisiti prescritti.

2. La Commissione Giudicatrice può, a suo insindacabile giudizio, consentire ai candidati la regolarizzazione d'omissioni puramente formali, quindi tempestivamente sanabili, rilevate in sede di verifica della domanda d'ammissione e/o della documentazione allegata. In tal caso il candidato è ammesso al concorso "con riserva" al fine di dare modo allo stesso di regolarizzare quanto rilevato dalla Commissione entro e non oltre la data fissata per la prima prova d'esame.

3. La procedura concorsuale potrà essere annullata in ogni momento fino alla nomina dei vincitori, qualora il MUR non confermi il finanziamento previsto dal Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1549 dell'11 ottobre 2022 per il PE14 e dell'Avviso Pubblico 341 del 15/03/2022.

4. Le attività prevista per il Dottorato di Ricerca avranno una durata complessiva ed effettiva di 36 mesi a decorrere dalla data di inizio che verrà comunicata successivamente.

Art. 8 – Modalità di selezione

1. Le prove d'esame sono finalizzate ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o più lingue straniere.
2. La Commissione Giudicatrice dispone di un punteggio massimo di 100 punti per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame, la cui ripartizione è indicata nelle schede di ciascun corso di dottorato che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando.
3. L'idoneità al concorso si consegue con un punteggio minimo di 60/100, anche se non espressamente indicato nella scheda del dottorato prescelto.
4. Le informazioni relative allo svolgimento dell'esame, le liste dei candidati ammessi alle prove d'esame nonché le graduatorie provvisorie dei vincitori e degli idonei saranno rese pubbliche esclusivamente attraverso la pubblicazione delle opportune indicazioni sul sito: <http://dottorati.uniroma2.it>. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
5. Qualora il concorso preveda sia la prova scritta che la prova orale, la data prevista per quest'ultima sarà comunicata ai candidati dalla Commissione esaminatrice il giorno dello svolgimento della prova scritta. **Non sono previsti termini di preavviso tra la prova scritta e la prova orale.**
6. Le graduatorie finali saranno rese pubbliche con le stesse modalità a seguito del decreto di approvazione degli atti concorsuali.
7. **L'amministrazione non invierà pertanto comunicazioni a domicilio ovvero via posta elettronica e la pubblicazione degli esiti del concorso sul sito avrà valore di notifica di legge a tutti gli effetti.**

Art. 9 – Commissione Giudicatrice

1. La Commissione Giudicatrice viene nominata con Decreto Direttoriale la cui composizione verrà resa nota con almeno una settimana di anticipo rispetto all'inizio delle prove concorsuali. Ulteriori indicazioni verranno fornite sul sito: <http://dottorati.uniroma2.it>.
2. La Commissione Giudicatrice, prima delle prove concorsuali, stabilirà la modalità di ripartizione del punteggio assegnato ai titoli valutabili nonché alle prove scritte e orali qualora previste.

3. **Soccorso istruttorio:** il sistema di acquisizione delle domande in mancanza di informazioni e/o documenti ritenuti obbligatori produrrà una ricevuta con una chiara indicazione di **non validità della domanda**. Il candidato è il solo responsabile delle informazioni e dei documenti forniti durante la compilazione della domanda. In caso di domanda incompleta o errata, la Commissione Giudicatrice potrà applicare l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 8 comma 2 del presente bando, purché gli errori e/o le omissioni vengano corretti prima delle prove d'esame. **È escluso dalla presente disposizione il Progetto di Ricerca che in nessun caso potrà essere sanato e/o corretto e/o trasmesso al di fuori dei termini indicati nella tabella di cui agli art. 1, 2 e 3.**

Art. 10 – Servizi per le persone disabili e studenti con DSA

1. I candidati con riconoscimento di disabilità ai sensi dell'art. 3 della legge 104/1992, o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, che per lo svolgimento delle prove di ammissione necessitino dell'aiuto di un tutor per la lettura e/o scrittura della prova, del supporto di un interprete LIS, di particolari ausili, di tempi aggiuntivi - pari al 30% in più rispetto a quelli prefissati - devono darne avviso alla "Commissione d'Ateneo per l'inclusione degli studenti con disabilità e DSA" inviando una mail con il modulo di richiesta compilato ai seguenti indirizzi di posta elettronica: segreteria@caris.uniroma2.it e giovanni.larosa@uniroma2.it.

2. Le richieste dovranno essere compilate sui moduli disponibili sul sito http://caris.uniroma2.it/?page_id=208 con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla prima prova concorsuale per chiedere l'assistenza del tutor o ausili di uso comune e con almeno 20 giorni di anticipo per ausili tecnologici non di uso comune.

Art. 11 - Ammissione ai corsi di dottorato

1. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria, fino alla completa copertura del numero dei posti messi a concorso. Nel caso di rinunce al dottorato o di mancata iscrizione, subentreranno gli altri candidati idonei in ordine di graduatoria, purché abbiano presentato nei termini previsti la domanda di subentro di cui al successivo art. 14.

2. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato potrà presentare domanda di immatricolazione per un solo corso di dottorato. A seguito della convalida della domanda di immatricolazione, il candidato dovrà presentare una rinuncia in forma scritta prima di poter procedere ad una nuova iscrizione.

Art. 12 – Immatricolazione ai corsi di dottorato

1. I **concorrenti** risultati vincitori dovranno compilare la domanda di immatricolazione on-line secondo le istruzioni che verranno indicate **a tutti** successivamente all'ammissione al corso.

2. Il termine di scadenza per l'immatricolazione **dei candidati italiani verrà comunicato unitamente alla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti concorsuali ed è da intendersi tassativo.**

La domanda di immatricolazione di **tutti i candidati**, dovrà essere trasmessa via mail all'Ufficio Dottorati all'indirizzo giovanni.larosa@uniroma2.it, unitamente ad una fototessera e al documento di riconoscimento in corso di validità.

3. Per i concorrenti **stranieri** risultati vincitori la procedura di immatricolazione verrà abilitata dall'Ufficio Dottorati. Per i cittadini stranieri extra comunitari sarà necessario trasmettere l'idonea documentazione, di seguito specificata:

- (i) il permesso di soggiorno in corso di validità, **ovvero**
- (ii) il visto d'ingresso, **ovvero**
- (iii) la documentazione attestante la richiesta del visto comprensiva della ricevuta di pagamento del contributo per diritti amministrativi;

4. Le scadenze per le immatricolazioni, che verranno pubblicate sul sito dell'Ufficio Dottorati, **sono da intendersi riferite unicamente ai candidati italiani**. I candidati **stranieri** riceveranno apposite comunicazioni a mezzo email.

5. Ai fini della compilazione della domanda di immatricolazione il vincitore sarà tenuto a produrre una serie di dichiarazioni, indipendentemente dalla nazionalità. In particolare, dovrà autocertificare:

- di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi ad altro corso di dottorato di ricerca per tutta la durata del corso;
- di impegnarsi a richiedere al Collegio dei docenti del proprio corso di dottorato l'autorizzazione all'eventuale svolgimento di attività lavorative esterne o alla prosecuzione dell'attività lavorativa svolta al momento dell'iscrizione al corso di dottorato a condizione che il reddito lordo percepito per suddette attività non sia superiore all'importo annuale lordo della borsa di dottorato;
- di essere a conoscenza che la tesi finale di dottorato dovrà essere valutata positivamente da due relatori esterni al Collegio dei docenti e essere depositata obbligatoriamente presso l'archivio informatico di Ateneo;
- di accettare integralmente quanto previsto dal Regolamento dottorale dell'Ateneo e le eventuali successive modifiche che interverranno durante la frequenza del dottorato;
- **(solo nel caso di vincitore di borsa di studio)** di non avere già percepito in passato una borsa di studio o frazione di essa per un corso di dottorato;
- **(solo nel caso di vincitore di borsa di studio)** di non sommare la borsa con altra borsa di studio, tranne che con quelle finanziate da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del dottorando;
- **(solo nel caso di vincitore di borsa di studio)** di essere a conoscenza che, se assegnatario di una borsa finanziata da ente esterno, l'erogazione sarà effettuata **solo a seguito del perfezionamento della relativa Convenzione e del versamento da parte dell'ente finanziatore delle relative annualità**; in questo caso prima dell'immatricolazione al candidato verrà richiesto di compilare e firmare un modulo di integrale accettazione delle condizioni di erogazione della borsa esterna.

- *(solo nel caso di vincitore di borsa di studio)* di essere a conoscenza che, se la borsa prevede un programma di ricerca specifico, la stessa potrà essere assegnata solo a seguito di accettazione del predetto programma.

Art. 13 - Subentri

1. I candidati che non abbiano compilato la domanda di iscrizione on line entro i termini stabiliti saranno considerati rinunciatari e i posti vacanti saranno assegnati, secondo l'ordine della graduatoria, agli idonei che abbiano presentato istanza di subentro entro i termini previsti.

Art. 14 - Borse di studio e altre forme di finanziamento

1. Le borse di studio e le altre tipologie di finanziamento previste dalla normativa vigente vengono assegnate secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle Commissioni Giudicatrici.

2. L'importo annuale della borsa di studio a decorrere è di € **20.037,45**, comprensivo anche del contributo previdenziale INPS a gestione separata a carico dell'Ateneo salvo successive modificazioni disposte dal MUR, ad eccezione di borse con importo differente specificatamente indicate nelle schede dei singoli corsi. Il predetto importo è da intendersi al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, sia a carico dell'Ateneo e sia a carico del percipiente.

3. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal Collegio dei docenti, per un periodo **massimo di tre anni complessivi (36 mensilità)**.

4. Tutte le borse di studio finanziate da enti esterni verranno erogate solo a seguito del perfezionamento della stipula della Convenzione con il finanziatore esterno, che dovrà prevedere, tra l'altro, la copertura della spesa della borsa stessa, l'eventuale maggiorazione per il soggiorno all'estero nonché il fondo di mobilità e ricerca ai sensi della normativa vigente. In caso di mancata sottoscrizione della Convenzione con il finanziatore esterno la borsa non potrà essere attivata escludendo, per questo, qualsiasi responsabilità di ogni natura da parte dell'Ateneo.

5. L'importo della borsa di studio può essere incrementato nella misura del 50% **per un massimo di 3 mesi** a fronte di eventuali periodi di soggiorno all'estero. L'incremento è erogato a seguito di autorizzazione in funzione della disponibilità economica. Ulteriori periodi potranno essere finanziati **solo con risorse esterne ovvero con residui non utilizzati per il medesimo scopo**.

6. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate.

Art. 15 - Contributi e quote assicurative

1. Al momento dell'immatricolazione, i dottorandi devono versare **obbligatoriamente** il contributo per l'assicurazione annuale per responsabilità civile contro terzi e infortuni nonché l'imposta di bollo per la domanda.

Art.16 - Obblighi e diritti dei dottorandi

1. I dottorandi, se previsto dal programma del corso, hanno l'obbligo di frequentare i corsi attivati e di compiere attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture indicate dal Collegio dei docenti e/o dal Coordinatore. Il Collegio dei docenti può disporre, motivandola, l'esclusione dal corso, con l'eventuale decadenza dalla borsa di studio, dei dottorandi che sospendano l'attività di ricerca, di studio o la frequenza delle lezioni e/o dei seminari per un periodo superiore a trenta giorni **senza giustificato motivo**.
2. Il Collegio dei docenti può, inoltre, escludere dal corso i dottorandi, previa verifica annuale dei risultati conseguiti.
3. Salvo diverse disposizioni da parte del MUR, i dottorandi possono sospendere il dottorato di ricerca per un periodo non superiore a 6 mesi per comprovati motivi di salute o di necessità, quali maternità, servizio militare o servizio sostitutivo civile, frequenza di scuole di specializzazione o per altra grave e documentata motivazione.
4. I vincitori dei concorsi di dottorato hanno l'obbligo, entro quindici giorni dalla compilazione on line della domanda di immatricolazione, di concordare, con il Coordinatore l'attività di studio e di ricerca e l'inizio dell'attività pena l'esclusione dal corso.
5. I dottorandi possono esercitare una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, per un massimo di complessive 40 ore, che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università. I vincitori di concorso che svolgano la loro attività presso cliniche universitarie potranno essere impiegati, a domanda, nell'attività assistenziale. **In tal caso sarà richiesto l'obbligo di una ulteriore copertura assicurativa a loro carico contro i rischi professionali.**

Art. 17 - Conseguimento del titolo

1. Il Dottorato di ricerca dovrà concludersi entro tre anni dall'inizio del corso, salvo i casi di sospensione di cui al precedente art. 17, comma 3 o di proroga.
2. Al termine del periodo di formazione, i dottorandi sono tenuti a superare un esame finale tendente a dimostrare il raggiungimento di risultati di rilevante valore scientifico, presentando una dissertazione scritta o un lavoro grafico. Tali risultati vengono accertati da apposite Commissioni di cui al successivo comma 4.
3. I dottorandi hanno l'obbligo alla fine del corso di depositare la propria tesi di dottorato presso l'archivio informatico di Ateneo consultabile via internet, salvo deroga concessa a termini di regolamento.
4. Le Commissioni Giudicatrici dell'esame finale sono istituite e nominate, per ogni corso di dottorato, in conformità al regolamento di Ateneo.

Art. 18 - Tutela della privacy

1. L'Amministrazione universitaria effettua operazioni di trattamento sui dati personali conferiti dal candidato, in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 ("G.D.P.R.") e della normativa italiana di riferimento in tema di protezione dei dati personali (d.gs. 196/2003, "Codice della Privacy", come novellato dal **D.Lgs. 101/2018 e ss. mm. ii**).

2. Ai sensi dell'art. 13 G.D.P.R., il trattamento dei dati personali forniti nella domanda di partecipazione al concorso, eventualmente corredati dai documenti integrativi della suddetta istanza, è finalizzato all'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, alla gestione delle prove selettive e, limitatamente ai candidati risultati vincitori, per la gestione della procedura di immatricolazione al corso di Dottorato.

3. Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", con sede a Roma 00133, Via Cracovia, 50, PEC direzione.generale@pec.uniroma2.it.

4. Il trattamento dei dati, necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e, G.D.P.R.), viene espletato presso Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" da parte di personale autorizzato.

5. L'eventuale rifiuto di conferimento di dati comporta l'impossibilità di effettuare le operazioni di trattamento dati e, per l'effetto, l'impossibilità di dare corso all'iscrizione al concorso e alla gestione delle attività procedurali correlate.

6. Il trattamento dei dati, effettuato nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali essi sono raccolti, avviene in base a procedure manuali, cartacee ed informatizzate, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici in conformità alla normativa di legge, ovvero per finalità amministrative o didattiche da parte dei soggetti incaricati al trattamento dei dati stessi.

7. Non sono previste comunicazioni a terzi se non a soggetti cui i dati devono essere trasmessi in adempimento ad obblighi di legge, a soggetti che svolgono servizi per conto dell'Ateneo o, a richiesta, a organi giudiziari e di controllo. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.

In particolare, i dati forniti su Delphi in fase di immatricolazione al corso di Dottorato verranno messi a disposizione dell'Anagrafe Nazionale Studenti (ANS) gestita dal Ministero dell'Istruzione – Ministero dell'Università e della Ricerca.

8. Gli interessati hanno diritto di ottenere dall'Ateneo, nei casi previsti dal G.D.P.R., l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata inviando una comunicazione all'indirizzo e-mail privacy@uniroma2.it.

9. Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Garante per la protezione dei dati personali, Roma, Piazza Venezia, 11, protocollo@gpdp.it o protocollo@pec.gpdp.it, reperibili al seguente link <http://garanteprivacy.it>), come previsto dall'art. 77 G.D.P.R. o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

10. Per ogni informazione di dettaglio si rimanda al contenuto della informativa denominata “*Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per gli utenti che intendono iscriversi alle prove di ammissione e agli esami di stato, per gli utenti che intendono immatricolarsi ai corsi di studio e per gli studenti, laureandi, laureati, specializzandi, tirocinanti e dottorandi dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata*” reperibile e consultabile al seguente link: <http://utov.it/s/privacy>.

Art. 15 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, per quanto compatibile, si applica la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.
2. Il bando è pubblicizzato per estratto sui seguenti siti <http://bandi.miur.it> e <http://ec.europa.eu/euraxess> e sul sito dell'Ateneo <http://dottorati.uniroma2.it> .

IL RETTORE

(Prof. Nathan Levialdi Ghiron)